



Diffamazione a mezzo stampa: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 30/04/2019

Articoli con contenuto diffamatorio; uso di espressioni lesive dell'altrui reputazione; accertamento del fatto; diritto di cronaca; diritto di critica; reato di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità.

Diffamazione a mezzo stampa: in cosa consiste? Il cronista può prendere in



considerazione una lettera anonima senza accertarne la veridicità del contenuto? Il giornalista è tenuto alla ricostruzione storica dei fatti e la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo dopo aver posto in essere le dovute ricerche e aver verificato la veridicità dei fatti e l'attendibilità delle fonti.

Diffamazione a mezzo stampa e somma a titolo di riparazione

Nel caso di **diffamazione a mezzo stampa**, su richiesta del danneggiato può essere riconosciuta una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al **risarcimento del danno**.

Tribunale Milano sez. I, 25/02/2019, n.1867

Reati commessi a mezzo stampa

In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la **valutazione del contenuto** degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziari (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui **reputazione**, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata **motivazione**, esente da vizi logici e da errori di diritto.

Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4543

Diffamazione aggravata sul blog

Deve ritenersi sussistente la penale **responsabilità dell'imputato** per il reato di diffamazione aggravata dall'uso del **mezzo di pubblicità** (un blog creato sul web) in quanto la condotta realizzata in tal modo è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (e tuttavia non può dirsi posta in essere col mezzo della stampa, non essendo il **blog** destinato ad un'attività di informazione professionale diretta al **pubblico**).

Tribunale Torino sez. VI, 14/02/2019, n.5009



Militare offende i superiori su Facebook

Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del codice penale militare di pace, il reato di diffamazione è aggravato se l'offesa è recata per mezzo della **stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come appunto avvenuto nel caso di specie atteso che la **diffusione** di un **messaggio diffamatorio** attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Cassazione penale sez. I, 18/12/2018, n.9385

Diritto di cronaca e giudizio critico

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce **reato** la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive della reputazione dei **soggetti coinvolti**, quando i dati di **cronaca** assumano una funzione meramente strumentale per supportare un **giudizio critico** di contenuto diverso e più ampio, di attuale e pubblico interesse; l'attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'**interesse alla pubblicazione**.

Cassazione penale sez. V, 30/11/2018, n.2092

Diritto di cronaca e lettera anonima

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il **fatto** riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (nella specie, il **giornalista** aveva fatto riferimento ad una lettera anonima senza verificare la veridicità di quanto in essa affermato).

Cassazione penale sez. V, 16/11/2018, n.5680



Insinuare il dubbio sulla condotta altrui: è diffamazione?

In tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del **diritto di critica** è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione valutativa; insinuare un dubbio circa l'operato di taluno esprime proprio quella valutazione critica, razionalmente correlata ai fatti, nella quale si esplica la funzione di controllo del giornalismo.

Cassazione penale sez. V, 07/11/2018, n.60

Testata giornalistica telematica: rientra nella nozione di stampa?

In tema di diffamazione, la **testata giornalistica telematica** rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 13, legge n.48 del 1947, nonché quella di cui all'art. 57, cod. pen., per il direttore della stessa).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2018, n.1275

Carica di direttore responsabile

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la mancata qualità di **autore** degli **articoli** non è rilevante in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie, è sufficiente rivestire la carica di direttore **responsabile** secondo quanto previsto dalla L. 47/1948.

Corte appello Milano sez. II, 22/10/2018, n.4571

Diffamazione a mezzo stampa, associazioni e querela

In tema di **querela**, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in **danno** di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un **concorso formale di reati** in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che



non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva **persona offesa**. (Principio affermato in tema di diffamazione a mezzo stampa commessa in danno di più associazioni di volontariato, delle quali solo alcune avevano proposto querela).

Cassazione penale sez. V, 22/10/2018, n.57027

Articolo: quando è diffamatorio?

In tema di diffamazione a mezzo stampa, per ritenersi assolto l'obbligo di contestazione è sufficiente che venga richiamato il **testo dell'articolo** ritenuto diffamatorio con la precisa indicazione degli estremi per la sua identificazione - adempimento sufficiente per conoscere i termini dell'accusa e per apprestare le proprie difese - non essendo invece necessario che venga riportato integralmente il contenuto dell'articolo stesso.

(In motivazione la Corte ha altresì precisato che il richiamo contenuto - anche implicitamente - all'intero testo dello scritto attribuito all'imputato, comporta che l'addebito non debba essere circoscritto alle sole espressioni riportate nella **contestazione**, non essendo necessaria l'integrale **trascrizione dell'articolo**, dovendosi viceversa fare riferimento al complessivo **contesto** comunicativo elaborato dal giornalista).

Cassazione penale sez. V, 27/09/2018, n.55796